

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della sanità**

(BINDER)

di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

col **Ministro della pubblica istruzione  
e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

e col **Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

(BASSANINI)

(V. Stampato n. 2586)

*approvato dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità)  
del Senato della Repubblica il 1<sup>o</sup> ottobre 1997*

(V. Stampato Camera n. 4216)

*modificato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali) della  
Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 1, comma 1, secondo,  
terzo, quarto e quinto periodo, il 19 gennaio 1999*

(V. Stampato Camera n. 4216-bis)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 22 gennaio 1999*

---

Disposizioni in materia di professioni sanitarie

---

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Disposizioni in materia  
di professioni sanitarie**

Art. 1.

*(Istituzione di albi e collegi professionali)*

1. La denominazione «professione sanitaria ausiliaria» nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonchè in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione «professione sanitaria». **Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono istituiti gli albi professionali per i profili individuati dal Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i relativi Ordini e Federazioni nazionali degli ordini, ai quali si applica il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni. Il predetto decreto ministeriale può prevedere, rispettando il criterio dell'affinità dei profili professionali e sentite le associazioni professionali interessate maggiormente rappresentative, la presenza di due o più albi professionali nello stesso Ordine e nella stessa Federazione nazionale degli ordini. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Collegi provinciali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia, nonchè i Collegi provinciali**

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Disposizioni in materia  
di professioni sanitarie**

Art. 1.

*(Definizione delle professioni sanitarie)*

1. La denominazione «professione sanitaria ausiliaria» nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonchè in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione «professione sanitaria».

*Stralciato.*

*(V. Stampato Camera n. 4216-ter).*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

**delle ostetriche ed i Collegi provinciali dei tecnici sanitari di radiologia medica assumono la denominazione, rispettivamente, di Ordini provinciali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari visitatori e delle vigilatrici d'infanzia, di Ordini provinciali delle ostetriche, di Ordini provinciali dei tecnici sanitari di radiologia medica. La denominazione delle relative Federazioni nazionali è conseguentemente modificata.**

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui al **presente** articolo è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonchè degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.

Art. 2.

(Attività della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie)

1. Alla corresponsione delle indennità di missione e al rimborso delle spese sostenute

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il **regolamento approvato con** decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, **ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V**, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui **all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni**, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonchè degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e **per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea**, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.

Art. 2.

(Attività della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie)

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dai membri della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie designati dai Comitati centrali delle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, provvedono direttamente le Federazioni predette.

Art. 3.

(*Modifica della legge 5 febbraio 1992, n. 175*)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, dopo le parole «sugli elenchi telefonici» sono aggiunte le parole «e sulla stampa quotidiana e periodica». **Al comma 1 dell'articolo 4 della citata legge n. 175 del 1992 sono soppresse le parole: «destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie».**

2. All'articolo 3, comma 1, e all'articolo 5, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, le parole: «sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

(*Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175*)

1. **Alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) **all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «sugli elenchi telefonici» sono aggiunte le seguenti: «, sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie»;**

b) **all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:**

**«3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità»;**

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221»;

d) **all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «sugli elenchi telefonici» sono inserite le seguenti: «e sugli elenchi generali di categoria»;**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Vedi comma 2).

3. All'articolo 8, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, le parole: «sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sono sospesi dall'esercizio della professione per un periodo da un mese ad un anno, fatto salvo quanto previsto da dispo-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e) all'articolo 5, comma 4, le parole: «sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221»;

f) all'articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi telefonici.

5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità»;

g) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis - 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 nonché le strutture sanitarie di cui all'articolo 4 possono effettuare la pubblicità nelle forme consentite dalla presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito dichiarato per l'anno precedente».

*Soppresso*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

**sizioni speciali, applicabili alle singole categorie professionali».**

Art. 4.

*(Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)*

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

2. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'arti-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

*(Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)*

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale **o degli altri comparti del settore pubblico**, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

2. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, **allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato** e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i crite-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

colo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali.

3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere **favorevole** delle competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base per i profili professionali di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. **I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato nè degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.**

3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. *Identico.*